

SCHEMA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

➤ UE = **organizzazione sovranazionale**

• **STORIA DELL'UNIONE**

- Nasce da 3 trattati conclusi da 6 Paesi Europei (Repubblica Federale Tedesca, Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo) dopo la seconda guerra mondiale per scongiurare lo scoppio di un nuovo conflitto per ragioni economiche:
 - CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) = 1951, dando seguito alla Dichiarazione Schuman dell'anno precedente, riuniscono le loro industrie statali del carbone e dell'acciaio per evitare che potessero fabbricarsi armi da usare gli uni contro gli altri
 - EURATOM (Comunità Europea dell'energia atomica) = 1957, Roma
 - CEE (Comunità Economica Europea) = 1957, Roma

L'obiettivo di queste comunità è la creazione del mercato unico: libera circolazione di merci, persone (lavoratori), capitali per favorire condizioni di una pace duratura
- **TRATTATO DI BRUXELLES** = 1965, prima forma di coordinamento delle 3 comunità, che sono dotate di una sola Commissione europea e un solo Consiglio
- **ATTO UNICO EUROPEO** = 1986, si ampliano le competenze della Comunità e si intensifica cooperazione in politica estera, si accelera abbattimento barriere commerciali, Consiglio europeo diventa organo di indirizzo politico e il ruolo del Parlamento europeo è rafforzato
- **TRATTATO DI MAASTRICHT (TUE)** = 1992, fonda la PESC (cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza) e la GAI (cooperazione in materia di giustizia e affari interni), secondo e terzo pilastro dell'Unione insieme al primo, rappresentato dalla fusione delle 3 comunità preesistenti. Prevede anche:
 - Ampliamento competenze devolute a livello sovranazionale
 - Istituzione Comitato delle Regioni e delle Autonomie locali, quale organo consultivo di rappresentanza dei governi locali
 - Introduzione della moneta unica e creazione della BCE (banca centrale europea), per garantire stabilità dei prezzi
 - Istituzione della cittadinanza europea e riconoscimento diritti fondamentali (della Cedu e delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri)
 - Principio di sussidiarietà → l'UE può esercitare funzioni in materie NON di sua competenza solo quando il singolo stato non riesce ad intervenire autonomamente
- **TRATTATO DI AMSTERDAM** = 1997, intensifica tutela di diritti quali diritto al lavoro, all'eguaglianza di genere e trattamento dei dati personali, e semplifica procedure di partecipazione del Parlamento europeo alla funzione legislativa
- **TRATTATO DI NIZZA** = 2001, modifica composizione Parlamento e Commissione europea, il funzionamento della Corte di giustizia, rafforza sanzioni in caso di violazioni dei diritti fondamentali da parte degli stati membri
- **TRATTATO DI LISBONA** = 2007 entrato in vigore nel 2009, definisce come fonti dell'architettura istituzionale dell'Unione il TUE e il TFUE. Anche se non si può parlare di un ordinamento costituzionale (c'era stato prima un tentativo di creare una costituzione europea, ma era fallito), riconosce come giuridicamente vincolante la **Carta di Nizza** (2000)

- Nel corso degli anni l'UE (ordinamento sovranazionale) si è allargata molto. Bisogna però ricordare l'uscita della Gran Bretagna (brexit), sancita dal referendum nel 2016, che ancora deve essere ultimata, in modo da definire i nuovi rapporti tra l'UE e il Regno Unito

- **ASSETTO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE**

- **PARLAMENTO EUROPEO** = organo rappresentativo dei cittadini europei. I componenti durano in carica 5 anni e sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini degli stati membri in base a leggi elettorali nazionali.

Numero di seggi disponibili per gli stati membri è calcolato in base alla loro popolazione: gli stati + popolosi hanno + seggi.

- ➔ In Italia: sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4%, possibilità di esprimere preferenza e assegnazione dei seggi in un unico collegio nazionale. Su 705 deputati, l'Italia ha 76 seggi.

- **POTERE LEGISLATIVO**

- Nasce con compiti consultivi, poi rafforzati in modo da rafforzare la legittimazione democratica delle decisioni delle istituzioni europee
- Ora ha potere legislativo insieme al Consiglio → procedura di codecisione
- Ha competenza esclusiva sull'approvazione del bilancio dell'Unione
 - **POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO** verso la Commissione
- Approva nomina dei commissari, l'elezione del presidente della Commissione
- Vota mozioni di censura
- Nomina Mediatore europeo, il quale esamina denunce di cattiva amministrazione contro organi UE, esamina e decide sulle petizioni inviate dai cittadini europei, esprime pareri talvolta obbligatori su accordi tra UE e Paesi terzi

- **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (O DEI MINISTRI)** = composizione variabile: in base al tema ai suoi lavori partecipano ministri (o loro delegati) degli Stati membri competenti per l'oggetto della discussione. E' presieduto con rotazione semestrale dai rappresentanti degli Stati membri. Collabora con il Comitato dei rappresentanti permanenti (rappresentanti diplomatici degli Stati membri), che ne istruisce le deliberazioni.

- **POTERE LEGISLATIVO INSIEME AL PARLAMENTO**

- La maggioranza è calcolata secondo un duplice criterio numerico: voto favorevole del 55% dei membri del Consiglio che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione (il criterio dell'unanimità è stato abbandonato con il Trattato di Lisbona)

- **CONSIGLIO EUROPEO** = capi di stato o di governo dei 27 Stati membri, il Presidente della Commissione e il suo Presidente (rappresenta l'Unione a livello internazionale, eletto dal Consiglio per 2 anni e mezzo, rinnovabile 1 sola volta, incompatibile con mandati nazionali). Partecipa ai lavori del Consiglio anche l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Si riunisce almeno 4 volte all'anno.

- **POTERE DI 'INDIRIZZO'**

- Definisce indirizzi e orientamenti politici generali dell'Unione, ma non partecipa della funzione legislativa
- Determina politica estera e di sicurezza dell'UE
- Nomina ed elegge candidati per alti ruoli nelle istituzioni UE

- **COMMISSIONE EUROPEA** = 27 membri nominati dai Governi degli Stati membri d'intesa con il Presidente della Commissione e con il Consiglio europeo, durano in carica 5 anni e godono di garanzie di indipendenza dagli stati membri per evitare che gli interessi nazionali influiscano sulle politiche dell'Unione. Sono comunque sottoposti a un voto collettivo di approvazione del Parlamento europeo. Il Presidente della Commissione è indicato dal Consiglio europeo, ma è poi eletto a maggioranza assoluta dal Parlamento europeo per conferirgli maggiore legittimazione.

- **POTERE ESECUTIVO**

- Iniziativa legislativa: propone atti (regolamenti e direttive) da sottoporre all'approvazione del Parlamento e del Consiglio.
 - Competenze esclusive: proporre bilancio dell'Unione, negoziare accordi internazionali conclusi dall'UE
 - Deve assicurare corretta applicazione dei Trattati, sia da parte delle istituzioni europee che degli stati membri: può sanzionare Stati che li violano e le imprese che adottano politiche economiche che ostacolano obiettivi del mercato unico
 - Deve assicurare corretta esecuzione delle decisioni degli organi UE e gestisce l'Unione economica monetaria (gestione del bilancio) → indica indirizzi di politiche economiche
- **CORTE DI GIUSTIZIA** = corte dell'Unione europea, funzione giurisdizionale. 27 giudici e 11 avvocati generali, nominati dai Governi degli stati membri con carica di 6 anni rinnovabile. Ha sede a Lussemburgo ed è composta anche dal Tribunale di primo grado (2 giudici per ogni stato membro) dal 1988. Il Tribunale della funzione pubblica è invece stato eliminato dal 2016.
Ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei Trattati, e dunque:
 - può sindacare legittimità di atti delle istituzioni europee rispetto a Trattati e Carta di Nizza (che ha stessa forza dei Trattati, art 6 TFUE)
 - giudica l'osservanza degli obblighi derivanti dai Trattati da parte degli stati membri
 - interpreta e giudica validità del diritto dell'Unione quando giudici nazionali sollevano dubbi di interpretazione o questioni di legittimità di atti UE
 - assicura l'intervento di organi UE laddove sia necessario per determinate decisioni di Parlamento, Consiglio e Commissione
 - Sanziona istituzioni UE quando un cittadino è lesa da una sua azione od omissione

- **Qual è dunque la 'forma di governo dell'Unione'?**

Grazie ai Trattati, si è evoluta in senso PARLAMENTARE: consonanza politica tra Parlamento e Commissione (pare simile al rapporto fiduciario classico), inserimento del Parlamento nel procedimento legislativo, elezione dei suoi rappresentanti, possibilità del Parlamento di votare mozioni di censura verso i membri della Commissione.

• FONTI DEL DIRITTO EUROPEO

1. DIRITTO PRIMARIO:

- Trattati istitutivi: definiscono obiettivi UE, relazioni con stati membri e vincolabilità degli atti giuridici, competenze e regole di funzionamento delle istituzioni europee, procedure di formazione e adozione degli atti (diritto derivato).
- Carta di Nizza: art 6 TFUE, ha stessa forza dei Trattati
 - o Rappresenta il 'diritto costituzionale' dell'Unione: è fondamento di legittimità e parametro di validità degli atti normativi del diritto derivato
 - o La Corte di giustizia giudica la legittimità degli atti rispetto a Trattati e Carta di Nizza in sede di ricorso per annullamento, come farebbe una Corte Costituzionale

2. DIRITTO DERIVATO: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri.

▪ Trovano il loro fondamento nel diritto primario

- o ATTI LEGISLATIVI = adottati dalle istituzioni europee secondo le procedure dei Trattati, sono atti normativi a tutti gli effetti: regolamenti e direttive.
Secondo il TFUE, le procedure legislative possono essere:

PROCEDIMENTO ORDINARIO = iniziativa della Commissione, deliberazione del Parlamento e del Consiglio dell'Unione (modello di co-decisione), con attivazione di un comitato di conciliazione se i due organi non sono concordi.

PROCEDIMENTO SPECIALE = iniziativa della Commissione, deliberazione del Consiglio dell'Unione, mentre il Parlamento può solo accettare o respingere la proposta, senza modificarla (procedura di approvazione), oppure fornire un parere o proporre emendamenti (procedura di consultazione).

- **REGOLAMENTI UE** = fonti di portata generale, vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri in tutti i loro elementi (sia rispetto agli obiettivi da perseguire, sia rispetto agli strumenti usati per il loro raggiungimento) e **direttamente applicabili**, ossia non serve un atto di recepimento interno degli Stati membri per farli valere in tribunale. Creano diritti e doveri per le persone che possono invocarli direttamente nei tribunali nazionali. E' la fonte ad essere direttamente applicabile, non la norma: da ciò deriva che i regolamenti possono contenere norme anche senza effetti diretti.
- **DIRETTIVE** = fonti vincolanti solo rispetto agli obiettivi da raggiungere e non rispetto agli strumenti usati, il che significa che fino all'atto di recepimento interno da parte dello Stato non possono essere invocati in tribunale. Tuttavia queste fonti (non direttamente applicabili), possono contenere norme con **effetti diretti** (chiare, precise, incondizionate) che possono essere applicate dai giudici nazionali indipendentemente dal recepimento interno della direttiva e invocate contro lo Stato (ma non contro un altro privato). In questo caso si parla di direttive *self-executing*, anche se in realtà non è la direttiva (ossia la fonte) ad avere effetti diretti, bensì la sua norma. Si tratta chiaramente di un'eccezione decisa dalla Corte di giustizia per favorire l'integrazione in quanto la norma può essere invocata anche senza recepimento e sovrasta il diritto interno, che in caso di antinomia resta non applicato (per criterio di competenza).
Questo crea confusione, perché significa che all'interno di una stessa fonte posso esistere norme con regime giuridico diverso, allora come riconoscere le norme a effetti

diretti? Si deve vedere se la giurisprudenza della corte di giustizia la ha definita tale e nel caso in cui non si sia ancora espressa, si deve sollevare la questione interpretativa alla corte di giustizia.

- **DECISIONI** = es. della Commissione, sono obbligatorie in tutti i loro elementi verso i destinatari indicati, che possono essere persone fisiche e giuridiche o singoli stati (contenuto particolare e concreto, simili a leggi-provvedimento dell'ordinamento interno). Possono anche essere rivolte a tutti gli Stati membri.

- **ATTI NON LEGISLATIVI** = manifestazioni di volontà adottate in genere dalla Commissione europea in seguito a una delega del Parlamento o del Consiglio o per l'esecuzione di un atto legislativo, che dunque non seguono l'iter degli atti legislativi.

- **PARERI e RACCOMANDAZIONI** = atti giuridici non vincolanti del diritto derivato, consistono in manifestazioni della posizione politica di un'Istituzione UE circa una questione di interesse dell'Unione, senza che queste però siano vincolanti. Nello specifico le raccomandazioni sono rivolte agli Stati membri, che vengono invitati a conformarsi a un determinato comportamento.

- **PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO UE:**
rende più semplice la fase dell'attuazione e rafforza la legittimazione democratica.
Si compone di due fasi:

1. **FASE ASCENDENTE** = fase di formazione del diritto europeo, in cui il Trattato di Lisbona assegna ruolo centrale ai Parlamenti nazionali.

➔ In Italia: LEGGE 234/2012 attua il Trattato di Lisbona, regolando partecipazione dell'Italia sia alla formazione sia all'attuazione della normativa europea.

Le camere partecipano al processo decisionale dell'Unione coordinandosi con il Governo:

- Obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento, in relazione a riunioni del Consiglio europeo e di altre istituzioni. Questo obbligo è ancora più intensificato per leggi rinforzate, es. equilibrio di bilancio, in cui il Parlamento assume ruolo consultivo
- Ogni anno il Governo deve presentare al Parlamento 2 relazioni a fini informativi:
RELAZIONE PROGRAMMATICA entro il 31 dicembre = indica orientamenti e priorità che il Governo intende perseguire in ciascuna politica europea e in relazione al processo di integrazione europea.
RELAZIONE CONSUNTIVA, entro il 28 febbraio = rendiconto delle attività e delle posizioni assunte dall'Italia nella partecipazione all'attività e al processo normativo dell'Unione.
Queste relazioni possono essere trasmesse anche a conferenze di enti territoriali, es. Regioni e Province autonome
- Obbligo del Governo di mantenere in sede di Consiglio dell'Unione una posizione coerente agli indirizzi approvati dalle Camere
- Le Camere possono verificare il rispetto del principio di sussidiarietà da parte di coloro che adottano atti dell'Unione

- RISERVA DI ESAME PARLAMENTARE = in attesa di pronuncia del Parlamento, il Governo non può per 30 giorni partecipare alle attività dirette alla formazione degli atti dell'UE oggetto di esame parlamentare
- Le Camere possono partecipare agli accordi in materia finanziaria e monetaria, conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei Trattati, alle procedure semplificate di modifica dei Trattati, possono esercitare un controllo sulle procedure di infrazione che riguardano l'Italia, devono essere preventivamente informate delle nomine che il Governo intende effettuare nelle istituzioni dell'Unione
 - ➔ Sempre per la legge 234/2012, talvolta anche autonomie territoriali possono partecipare alla fase ascendente:
- Regioni e province autonome ogni anno tengono una sessione europea
- Regioni e province autonome possono trasmettere alle Camere osservazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà degli atti europei
- Per la formazione della posizione italiana rispetto a politiche europee rilevanti per competenze degli enti locali, il Governo è obbligato a consultare Comuni, Province, Città metropolitane attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali

2. **FASE DISCENDENTE** = attuazione del diritto UE da parte dell'ordinamento nazionale.

- ➔ In Italia legge 234/2012 prevede due modalità di attuazione/recepimento:
 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA = il Governo ne presenta il disegno di legge entro il 28 febbraio alle Camere. La legge di delegazione contiene norme di delega con cui il Governo è chiamato a recepire le direttive UE o a modificare/abrogare disposizioni già presenti per adeguare l'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. Chiaramente il termine della delega è posto 4 mesi prima del termine di recepimento delle direttive, per evitare condanne di infrazione per mancato recepimento. Qualora la materia della direttiva sia già disciplinata dalla legge ma non coperta da riserva di legge ASSOLUTA, essa può anche essere recepita tramite regolamento.
 - LEGGE EUROPEA = contiene disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedura di infrazione o condanna della corte di giustizia, norme necessarie per dare attuazione ad atti dell'UE o Trattati internazionali conclusi dall'UE
 - ➔ Nelle materie di competenza di Regioni e Province autonome, sono tali enti a dover dare recepimento all'atto UE, ma in caso di loro inerzia, i provvedimenti di attuazione possono essere adottati dallo stato. L'applicazione dei provvedimenti statali decorre dalla scadenza del termine di recepimento dell'atto UE fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Regione o della Provincia autonoma

• **ANTINOMIA LEGGE EUROPEA E LEGGE INTERNA (IN DETTAGLIO)**

- Considerato quanto detto: i Parlamenti nazionali contribuiscono alla formazione del diritto europeo, ma devono anche sottostare agli atti UE vincolanti e spesso sono condizionati da atti anche non vincolanti
- Qual è dunque il rapporto tra il diritto europeo e il diritto interno? Comprendere ciò permette di capire quanto e come avvenga il processo di integrazione europea, ossia il processo che garantisce una omogenea applicazione del diritto UE negli Stati membri, funzionale (secondo l'obiettivo originario) alla creazione del mercato unico

➤ ANTINOMIA DIRITTO INTERNO E DIRITTO EUROPEO = la Corte di giustizia ha fin dall'inizio affermato la non applicazione del diritto interno contrastante con il diritto dell'UE, ossia la primauté del diritto dell'Unione, che così può essere applicato in modo veloce e omogeneo

➔ In Italia: art 11 Cost: l'Italia riconosce limitazioni di sovranità necessarie per assicurare pace e giustizia tra le nazioni, purché in condizioni di parità. In nome del principio pacifista, sottoscrivendo i Trattati istitutivi, l'Italia riconosce la forza delle norme dell'Unione, che possono derogare anche la Costituzione, pur essendo norme esterne all'ordinamento.

Ciononostante, la Corte Costituzionale è sempre stata restia ad accettare la soluzione proposta dalla Corte di Giustizia per le antinomie, cosa che ha creato non pochi contrasti:

1. CRITERIO CRONOLOGICO = secondo la Corte Cost. l'antinomia va risolta con criterio cronologico, ossia abrogando le norme anteriori in contrasto con il diritto UE, senza sollevare questioni di costituzionalità (sentenza "Costa/Enel"). Questo non va bene alla Corte di Giustizia perché la norma italiana successiva può sempre prevalere sul diritto dell'Unione, che non ha quindi la supremazia
2. CRITERIO GERARCHICO = secondo la Corte Cost. le limitazioni di sovranità accettate con i Trattati si risolvono in una spartizione di competenze tra ordinamento interno ed europeo, quindi:
 - finché le norme europee non sono intervenute nella disciplina di una materia a loro competente, vige la norma nazionale
 - quando la norma europea disciplina materia competente, le norme nazionali non possono più né entrare in contrasto né riprodurre la norma europea, perché violerebbero la legge di esecuzione dei trattati (parametro interposto) e dunque indirettamente la Costituzione

Ne risulta che se l'antinomia avviene con una norma italiana anteriore, essa è abrogata per criterio cronologico, se invece l'antinomia è con una norma italiana successiva, essa è annullata per criterio gerarchico. La supremazia del diritto UE è riconosciuta, ma ancora la Corte insiste sul controllo di costituzionalità (sentenza "Frontini")

3. NON APPLICAZIONE = la Corte Cost. accetta l'interpretazione proposta dalla Corte di giustizia, ossia il diritto interno contrastante resta sempre non applicato, senza sollevamento di questioni di costituzionalità, quando la norma europea è contenuta in una fonte direttamente applicabile o quando ha effetti diretti e i Trattati le conferiscono competenza in quella materia. Il controllo di costituzionalità tradizionale rimane pertanto solo per norme europee sprovviste di effetti diretti (sentenza "Granital"). Il criterio applicato è dunque quello di COMPETENZA.

➤ Perché la Corte Costituzionale non voleva accettare la non applicazione del diritto interno? Per il modello di giustizia costituzionale accentrato.

La giustizia costituzionale è prevista come garanzia della rigidità della costituzione, ma può essere di due tipi:

- *Accentrato: un solo corpo può effettuare il controllo di costituzionalità, le sentenze di annullamento hanno effetto erga omnes e evitano che le maggioranze politiche superino i limiti della Costituzione. E' quindi una cosa diversa dalla funzione giurisdizionale, che opera in relazione ai singoli casi e infatti sono nettamente separate*

- *Diffuso: come in America, funzione giurisdizionale e giustizia costituzionale non sono distinte e sono entrambe in mano ai singoli giudici, che in relazione al singolo caso possono scegliere di disapplicare la norma che giudicano incostituzionale, ma l'effetto è inter partes: il controllo in questo caso nasce per risolvere una controversia concreta e non per sorvegliare l'attività del corpo politico*

L'Italia, come la maggior parte dei Paesi europei, ha adottato un modello accentrato, che già è stato messo in crisi dal criterio di interpretazione conforme a costituzione che i giudici devono adottare. Infatti in questo caso, è il giudice a cercare una interpretazione conforme, ossia a valutare la costituzionalità della norma, e solo in caso di esito negativo solleva la questione alla Corte, che pertanto è chiamata in causa solo in caso di annullamento. Così, ogni giudice può esercitare una funzione di controllo di costituzionalità, che comporta una "diffusione" del modello di giustizia costituzionale. Anche la non applicazione della norma interna in favore della norma europea comporta la stessa conseguenza: infatti in questo caso non viene sollevata nessuna questione di costituzionalità, è il giudice a non applicare la norma interna se vige una norma europea ad effetti diretti. Ciò inoltre ha effetto erga omnes in quanto quella norma rimarrà sempre non applicata in tutte le fattispecie che regola per la presenza della norma europea che prevale.

Chiaramente è una eccezione al normale criterio di competenza, che prevede l'annullamento della norma non competente in seguito a giudizio di costituzionalità, eccezione che è stata decisa dalla Corte di giustizia per rendere l'applicazione del diritto dell'Unione più veloce, senza dover aspettare i tempi di pronuncia della corte costituzionale. Ciò significa anche che se la Corte di giustizia cambiasse orientamento, questa regola potrebbe essere cambiata.

Ad ogni modo, ciò rischia di compromettere il modello di giustizia costituzionale accentrato, in quanto va a diffondere questo controllo in tutte le aule di tribunale

- **CONTROLIMITI** = pur accettando l'interpretazione della Corte di giustizia, la Corte Costituzionale continua a vedere l'ordinamento europeo e italiano separati (visione dualista), nonostante le limitazioni di sovranità previste dall'art 11 Cost, e pertanto ha affermato la presenza di elementi che non possono essere comunque superati dal diritto dell'Unione: **PRINCIPI FONDAMENTALI, DIRITTI INALIENABILI DELL'UOMO**, anche se è improbabile che il diritto dell'Unione li violi. Sono gli stessi limiti posti per la revisione costituzionale e per gli accordi concordatari (es. Patti Lateranensi). La definizione precisa dei controlimiti spetta alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
- **CASO TARICCO** = esempio di dialogo tra Corti, ossia relazioni tra corti che nelle proprie competenze intervengono nella stessa fattispecie. Forte contrasto tra Corte Cost. e di Giustizia a causa dei controlimiti.
 - **CORTE DI GIUSTIZIA** = prescrizione penale è norma **PROCEDURALE**, ossia si applica alla perseguibilità del reato: dopo un determinato periodo di tempo l'imputato non può più essere sottoposto a processo
 - **CORTE DI CASSAZIONE** = prescrizione penale è norma **SOSTANZIALE**, ossia si applica alla punibilità del reo: dopo un determinato periodo di tempo l'imputato non è più punibile

Differenza? Le modifiche del codice di procedura penale sono retroattive, dunque i soggetti possono sempre essere processati, mentre le modifiche del codice penale non hanno effetto retroattivo, quindi se cambia una norma del codice di procedura, ma il reato è caduto in prescrizione, l'imputato non può essere processato.

- La Corte di giustizia voleva che l'Italia disapplicasse la disciplina del codice penale sulla prescrizione dei reati, in modo da permettere all'Unione la repressione di frodi contro di essa commesse anche prima dell'enucleazione della regola giuridica riguardante la retroattività della prescrizione ('regola Taricco')
- La Corte di Cassazione di Milano e quella d'appello sollevano la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale in merito alla legge di ratifica del Trattato di Lisbona nella parte riguardante la prescrizione penale, reputando la cosiddetta 'regola Taricco' in contrasto con i principi supremi di irretroattività e determinatezza della norma penale (su quest'ultimo punto: non era appunto chiaro, ossia determinato, quali fossero le gravi frodi cui la Corte di giustizia si riferiva chiedendo la non applicazione della norma italiana)
- La Corte Costituzionale dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

Doppia pregiudizialità: la norma pare in contrasto sia con la costituzione che con i Trattati istitutivi. Prima si chiede di verificare la legittimità della norma europea alla corte di giustizia, perché se non lo è, è inutile perdere tempo a valutarne la costituzionalità.

La corte di giustizia ribadisce l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna e unica eccezione è costituita dal fatto che questa disapplicazione determini una violazione del principio di legalità dei reati delle pene – questo a causa del fatto infatti che la normativa successiva a effetto retroattivo poteva essere + severa di quella anteriore e non era determinata in modo chiaro la sua applicabilità. Non si supera quindi ancora una concezione procedurale della prescrizione penale.

- La Corte Costituzionale rifiuta l'interpretazione della Corte di giustizia (sent. 115/2018): la prescrizione penale ha carattere sostanziale e pone contro la regola Taricco il principio della determinatezza della fattispecie incriminatrice come controlimite, in quanto principio supremo dell'ordinamento costituzionale e dunque parte dell'identità costituzionale degli Stati membri, cui l'art 6 TFUE impone il rispetto al diritto dell'Unione

SOLO UNA NORMA PROCEDURALE PUO' ESSERE RETROATTIVA, UNA NORMA PENALE SOSTANZIALE NON PUO' ESSERLO

PRINCIPIO PLURALISTA = dottrina che riconosce la legittimità giuridica e politica nello stato a una pluralità di soggetti (partiti) → prima infatti il parlamento era monista, poi con l'allargamento del suffragio è diventato pluralista e questo inizialmente era visto come un problema perché mandava in crisi i governi, ma oggi è diventato un dover essere